

SUPPLEMENTI ALLA BIBLIOTECA DI
LINGUISTICA

20

Direttore

Massimo Arcangeli
Università degli Studi di Cagliari

SUPPLEMENTI ALLA BIBLIOTECA DI LINGUISTICA

La collana prevede una serie di volumi, affidati alle cure di diversi specialisti, dedicati ad aspetti essenziali della linguistica e ad alcuni temi forti della linguistica contemporanea. Ogni volume sarà costituito da una parte teorica introduttiva, da un'ampia antologia e da un glossario ragionato, e concederà uno spazio privilegiato alla linguistica italiana. Un Dizionario ragionato di linguistica assommerà alla fine in sé tutti i dizionari acclusi ai vari volumi. A utile corredo della collana è prevista inoltre la pubblicazione di una serie di supplementi di approfondimento di singoli temi.

Il volume è stato pubblicato con un contributo per le pubblicazioni scientifiche erogato nel 2012 dal Dipartimento DISTU dell'Università degli Studi della Tuscia e con i fondi destinati alle pubblicazioni nel contesto del Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2008 *Approfondire e divulgare con la televisione: politica, scienza e storia*, coordinato dall'Università degli Studi di Firenze, al quale Riccardo Gualdo ha partecipato come responsabile del gruppo di ricerca dell'Università degli Studi della Tuscia.

Riccardo Gualdo
Laura Clemenzi

**La terminologia spagnola
della TV digitale**



Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133/ A-B
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-6456-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2014

Indice

- 9 *Premessa*
Riccardo Gualdo, Laura Clemenzi
- 13 *Capitolo I*
Il quadro storico e normativo
Riccardo Gualdo
- 1.1. Prologo in cielo: un digitale poco terrestre, 13 – 1.2. Dal 1975 al 2004: trent'anni nell'etere, 16 – 1.3. Televisivo divisivo: non schierarsi è possibile?, 22 – 1.4. Fisso e domestico o mobile ed esterno. Gli standard, 25 – 1.5. Le leggi Mammi e Gasparri: qualche osservazione linguistica, 34.
- 41 *Capitolo II*
Terminologie digitali: una panoramica europea
Riccardo Gualdo, Laura Clemenzi
- 2.1. Derivazione, 43 – 2.1.1. *Suffissati*, 44 – 2.1.2. *Prefissati*, 51 – 2.1.3. *Formazioni parasintetiche*, 53 – 2.2. Composizione, 53 – 2.2.1. *Tendenze della composizione in spagnolo*, 54 – 2.2.2. *Divergenze interlinguistiche e composizione con marchionimi e sigle*, 58 – 2.3. Sigle e acronimi, 61.
- 69 *Capitolo III*
La realizzazione del glossario: metodologia, fonti e presentazione
Laura Clemenzi
- 3.1. Terminologia e lessicologia: due discipline separate?, 70 – 3.2. Le fasi del lavoro terminologico, 77 – 3.2.1. *Criteri di selezione delle fonti e descrizione del corpus*, 78 – 3.2.2. *Il supporto dell'informatica: Terminus*, 80 – 3.2.3. *Ampliamento e revisione del lavoro: l'intervento degli esperti*, 84 – 3.3. La struttura del glossario, 85.

- 93 *Glosario de la televisión digital terrestre*
Laura Clemenzi
- 133 *Indice delle varianti e dei sinonimi*
Laura Clemenzi
- 143 *Repertorio terminologico*
Laura Clemenzi
- 159 *Bibliografia e sitografia*

Premessa*

RICCARDO GUALDO

LAURA CLEMENZI

Gli studi e il glossario presentati in questo volume sono l'esito di una ricerca che completa e arricchisce un percorso già avviato nel contesto del progetto *L'italiano televisivo 1976-2006* con la realizzazione del *Glossario della TV digitale* curato da Monica Massari¹. Di comune accordo, abbiamo ritenuto utile corredare la sezione rigorosamente terminologica, che occupa la seconda parte del lavoro, di un *bouquet* di spunti analitici che dessero conto di alcuni problemi linguistici sollevati dalla terminologia del digitale.

In apertura, può essere opportuno riportare una citazione, piuttosto lunga ma significativa:

Regolamentare l'attività radiotelevisiva richiede che di questa si fornisca una definizione chiara. Mentre ciò era, in larga misura, possibile all'epoca della Direttiva 552/89, oggi la nozione appare frantumata dall'evoluzione digitale e dalla convergenza, dalle tecnologie dell'informazione. *Olim*, l'attività radiotelevisiva, era in sostanza identificabile con quella ricevuta attraverso un terminale fisso, e prevalentemente domestico, definito il televisore. [...] La prima

* Il volume è stato progettato e discusso in ogni sua parte dai due autori; l'attribuzione dei vari capitoli è indicata nell'indice. Ringraziamo Massimo Arcangeli che ha accolto il lavoro in questa collana; Donato Carusi, Maria Vittoria Dell'Anna, Andrea Paoloni, Sebastiano Trigila e Fabio Poroli, che hanno letto alcune parti del testo o ci hanno dato utili consigli su singoli punti non solo linguistici. Resta inteso che la responsabilità finale del lavoro è esclusivamente nostra.

1. D'ora in avanti, per comodità, useremo le sigle GDM e GeDT rispettivamente per il *Glossario della TV digitale* curato da M. Massari (con prefazione di R. Gualdo) e per il *Glosario (español) de la televisión digital terrestre* realizzato da L. Clemenzi per questo volume.

breccia nel sistema è stata inferta dalla c.d. televisione satellitare, aprendo l'accesso a centinaia di canali non nazionali e determinando una – ancora limitata – interattività. In particolare l'introduzione di modalità di fruizione a pagamento del singolo evento (c.d. *pay-per-view*) ha dissolto la struttura della televisione tradizionale, basata sull'esistenza di un "palinsesto", cioè una pianificazione editoriale sequenziale dei programmi da trasmettere e fruiti con unità di tempo e di modo. Ad essa si è aggiunta la nozione di fruizione, secondo tempi scelti dagli utenti, di un catalogo di programmi (prevalentemente film). Nella versione più evoluta l'utente accede ad una banca di dati di immagini chiedendo di poter visionare o "scaricare" un filmato (c.d. *video-on-demand*)². Il processo è stato poi accentuato dalla diffusione di tecnologie via cavo idonee a trasportare i segnali televisivi. Ancorché limitata, per via di scelte fatte dagli allora operatori monopolistici e per la configurazione oro-geografica dell'Italia, la televisione via cavo è per sua natura digitale e dunque fruibile secondo modalità tipiche di prodotti digitali, prima fra tutte la memorizzazione e la visione in momenti diversi e differiti. Il cavo, poi, non si limita a veicolare programmi televisivi ma nel contempo consente l'accesso alle reti di comunicazioni elettroniche per una molteplicità di funzioni distinte o connesse. La televisione via cavo è altro dalla televisione analogica su frequenze terrestri, per la quantità di programmi accedibili, per le modalità di fruizione degli stessi, per la elevata interattività. [...] Come si vede, in questo contesto di profondo cambiamento, la radiotelevisione digitale terrestre [...] costituisce solo un tassello di un mosaico più ampio e non può non esserne influenzato. Ancora una volta quel che occorre evitare è che si introducano regimi giuridici differenziati per attività fra di loro sovrapponibili e in competizione, determinando non necessarie distorsioni del mercato (Zeno-Zencovich 2006, pp. 9-11).

In queste righe troviamo riuniti molti dei temi chiave dell'evoluzione tecnologica del sistema radiotelevisivo: la convergenza tra i sistemi di trasmissione e il progressivo superamento del terminale fisso domestico a vantaggio di altri supporti, l'ampliamento dei servizi e soprattutto l'interattività consentiti dalla tecnica digitale nelle sue tre versioni via cavo, satellitare e con

2. Su questo, cfr. Zaccaria, Valastro 2010, p. 269, dove si osserva che la *pay-tv*, avviata in Italia nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso con Tele+ e Stream, è stato il primo passo verso la convergenza dei *media* (NdA).

ripetitori terrestri, l'affermarsi di nuove forme di fruizione, non più solo definite dai fornitori di contenuti, ma governate in modo autonomo dall'utente; infine, i problemi di mercato connessi a questa evoluzione. Tutti questi temi evocano una complessa e screziata terminologia, non sempre trattata in modo univoco nella normativa, in movimento nel tempo (anche in una prospettiva relativamente breve) e soggetta a interferenze nello spazio a causa delle dimensioni globali del sistema – e del mercato – delle comunicazioni e del sovrapporsi degli interventi comunitari a quelli nazionali. La trattazione sistematica di parte di questa terminologia, in lingua spagnola, ma con lo sguardo sempre attento anche al versante italiano, è l'oggetto del *Glossario* curato da Laura Clemenzi, introdotto da uno specifico capitolo di presentazione (cfr. *infra* il cap. *La realizzazione del glossario*). Una riflessione interlinguistica occuperà il secondo capitolo, mentre il primo vuol essere una ricognizione sul quadro storico e normativo della disciplina del digitale terrestre in Italia.

Il quadro storico e normativo

RICCARDO GUALDO*

1.1. Prologo in cielo: un digitale poco terrestre

La locuzione sostantivale maschile *digitale terrestre* fa il suo ingresso nella nostra lingua più o meno all'inizio del nuovo millennio. Soffermiamoci sui due elementi che la compongono. C'è poco da dire su *digitale*, calco ben noto – e già largamente discusso – sull'inglese *digital*¹. Qualcosa di più su *terrestre*: perché

* Ho chiacchierato spesso di questi argomenti con mio figlio Giovanni. Il dialogo tra noi su politica, diritto e molto altro si è spezzato troppo presto, contro l'ordine naturale delle cose; ma continuerà sempre nel mio cuore e nei miei pensieri (13 febbraio 2014).

1. All'epoca della compilazione dei volumi del *GDLI* dedicati alla lettera D, la definizione risultava un po' approssimativa, e comunque evidentemente non ancora adatta a ricomprendere l'evoluzione delle tecnologie. All'accezione 3 della voce *digitale*¹ (vol. IV, 1966, p. 408b-c) leggiamo: «Tecn. Nelle calcolatrici elettroniche strumento che opera mediante un sistema di numerazione»; l'aggettivo è trattato in modo più approfondito nel *Supplemento* 2004, p. 312b: «agg. Tecn. In elettronica e in informatica, che si serve di cifre numeriche per rappresentare dati e grandezze o per riprodurre impulsi fisici (un sistema, un dispositivo) [con un es. dal *Corriere della sera* del 20 settembre 1981] [...] 2. Elettron. Che viene prodotto ed ottenuto convertendo il segnale acustico in un segnale costituito da una successione di numeri binari. = Dall'ingl. *digital*, che è dal lat. *digitalis* 'a forma di dito'»; utile anche la glossa del *DELIn*, s.v. *digitale*³: «agg. 'numerico, nei sistemi per il trattamento automatico delle informazioni' (1963, Diz. enc., Appendice). Ingl. *digital* (1938) 'relativo al calcolo con elementi numerali' (*digits*, propr. 'cifre, unità numeriche'), dal lat. *digitalis*, agg. di *digitus* 'dito' (che serve per numerare)». Per una dettagliata trattazione teorica rinvio tuttavia alle voci *analogico* e *digitale* di Belardi 2000 (rispettivamente, pp. 36-38 e 134-136); nel secondo lemma, il grande glottologo spiega anche le caratteristiche della «televisione digitaria» (giusta la forma dell'aggettivo da lui preferita), pur non approfondendone le diverse tecnologie.

terrestre? Ci permettiamo di dubitare che le decine di milioni di italiani che, almeno dal 2001 in avanti, hanno ascoltato migliaia di messaggi dedicati alla nuova tecnologia sapessero allora e sappiano ancora oggi spiegare l'esatto significato dell'aggettivo. Nel *GDLI* (vol. xx, 2000, pp. 955c-956b) la voce *terrestre* è articolata in sette accezioni; solo una di queste («3. Situato sulla terraferma, continentale [...] Che si compie attraverso la terraferma [...]») ci sembra adatta ad accogliere la nostra locuzione, che tuttavia non vi risulta ancora registrata. Il *GRADIT* riduce le accezioni a tre: «1. della Terra, relativo al pianeta Terra; 2. in contrapposizione ad acquatico, marittimo, aereo, di terra; 3. in contrapposizione a soprannaturale, spirituale, di questo mondo, terreno»; situazione non troppo dissimile nel *VIT*, che suddivide lo spettro del lemma in modo leggermente diverso, senza però individuare con nettezza un'area di significato appropriata. I due maggiori vocabolari sincronici della nostra lingua, nelle loro più recenti versioni, aggiornate all'inizio del XXI secolo, accolgono trionfalmente il *digitale terrestre*. Così lo definisce il *GRADIT*, alla voce ²*digitale*: «Sistema di diffusione del segnale televisivo in formato digitale che permette di ricevere i programmi attraverso la normale antenna televisiva. Anche loc. agg. inv.: *televisione d. terrestre* (sigla *Dt*)»; questa, invece, la definizione del *VIT*, sempre alla voce *digitale*²: «come s.m., *il d. terrestre*, sistema di trasmissione di segnali televisivi digitali attraverso una serie di ripetitori, collocati al suolo, che ne consentono la ricezione tramite le normali antenne». Limitiamoci ad alcune rapide annotazioni: la definizione del *VIT* consente di associare *terrestre* alla trasmissione ottenuta per mezzo di ripetitori «collocati al suolo», lasciando però monca e non immediatamente intuibile la ricostruzione del percorso semantico; l'altra definizione risulta decisamente più vaga, ma si apprezza per la registrazione dell'uso aggettivale, esemplificato con la locuzione *televisione digitale terrestre*, anche in sigla (su entrambe tornerò più oltre). Il quadro non varia molto ne-

gli altri vocabolari in commercio². Insomma, chi convochi la lessicografia italiana non specializzata per capire meglio cosa sia il *digitale terrestre* non uscirà pienamente soddisfatto dall'escussione dei testimoni: se esiste un sistema televisivo digitale terrestre, è lecito supporre che ne esista un altro *non* terrestre, ma quale? Anche il telespettatore più ingenuo ha ormai una certa familiarità con la programmazione in abbonamento collegata all'installazione di un'antenna parabolica: sarà quella cui alludono i due vocabolari contrapponendola alla «normale antenna (televisiva)»? Entrambe captano segnali radio, a intuito non certo terrestri. Si tratterà allora di un segnale trasmesso via cavo? E per quale motivo, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri, per poter “vedere” qualcosa è stato necessario dotare la vecchia *tivvù* di una nuova protesi, il *decoder*, poi integrato nei cosiddetti televisori ibridi, infine superato con i nuovi modelli esclusivamente digitali³? Una giungla o un labirinto di termini, a seconda che si guardi la foresta di antenne che

2. Analoga, con minime differenze, la suddivisione della glossa nello Zingarelli 2012, nella ristampa 2008 del Garzanti, nel Devoto Oli 2012; quest'ultimo dà di *digitale* una definizione molto accurata, che vale la pena di riportare: «In elettronica e in informatica, di apparecchi o dispositivi che rappresentano grandezze sotto forma discreta, attraverso cifre di un dato sistema di numerazione (decimale, binario, ecc.); sin. di *numerico* e contrapposto ad *analogico*».

3. Approfitto dello spunto per aggiungere un'altra noticina lessicografica: tanto il *GRADIT* quanto il *VIT* registrano *TV* come nome femminile invariabile; solo il primo, però, riferisce la sigla anche all'apparecchio e non al solo sistema televisivo, riporta anche la variante grafica *tv* e registra *TV color* come locuzione sostantivale maschile invariabile, aprendo così la strada al più recente cambio di genere: di «*tv integrati*» parla, per esempio, Siliato 2008, p. 11, e per imbattersi in *tv* usato al maschile non c'è bisogno di sfogliare i libretti di istruzioni dei nuovi televisori, ma basta fare attenzione alle pubblicità scritte e trasmesse (solo un esempio, tra i mille possibili, tratto dalla pagina Internet di una nota multinazionale dell'elettronica: «il sistema di personalizzazione per TV [...] ti consente di disegnare e creare il *TV perfetto*» — messaggio pubblicitario trovato in rete, agosto 2013 (corsivi miei); l'uso è indotto senz'altro dall'associazione *TV – televisore* ed è forse incoraggiato proprio dal proliferare di *TV* in composizione con altri anglicismi. *TV* è femminile invariabile (come accorciamento di *televisione*) anche nel Garzanti 2008, nello Zingarelli 2012 e nel Devoto Oli 2012 (che lemmatizzano tutti la variante in lettere minuscole); non sembra invece aver attecchito la pronuncia anglicizzante *tivi*, salvo in casi particolari (su quest'ultimo punto mi permetto di rinviare a Gualdo 2010, p. 159).

affollano i tetti dei palazzi italiani o che si pensi al garbuglio di fili che ne innervano gli scheletri e le fondamenta. Per dipanare la matassa, o – almeno – per rendere un po' meno confusa l'immagine, è indispensabile ripercorrere l'itinerario storico e normativo della disciplina del digitale terrestre, inquadrandola nel più ampio contesto delle telecomunicazioni e tenendo conto anche dei suoi risvolti tecnici. Il tutto sempre mettendo in primo piano gli aspetti linguistici delle questioni, per evitare di avventurarsi in territori di alto specialismo senza possedere l'attrezzatura teorica necessaria.

1.2. Dal 1975 al 2004: trent'anni nell'etere

I giuristi che si sono occupati del sistema radiotelevisivo italiano sono concordi nel dividerne la storia in tre fasi⁴: la prima va dall'avvio delle prime trasmissioni, nel 1954, al 1989, con la legge 103/1975 a far da perno e la direttiva CE 552/1989 *Televisione senza frontiere* a segnare il confine ultimo⁵; la seconda si apre per l'appunto con questa direttiva, cui segue a breve distanza la legge 223/1990 (più nota come *legge Mammi*), e si chiude con l'emanazione del d.lgs. 177/2005 (d'ora in avanti Testo Unico), diretta emanazione della legge 112 dell'anno precedente (la cosiddetta *legge Gasparri*); la terza va dall'approvazione del Testo Unico al completamento del passaggio al digitale, avvenuto il 31 dicembre 2012, comprendendo anche gli sviluppi degli ultimi mesi: gli interventi normativi di maggior rilievo sono stati, in quest'ultimo periodo, la direttiva CE 65/2007 di coordina-

4. Per la parte giuridica si segue tendenzialmente Troiano 2006, pp. 34 e ss. Molto utile e dettagliata – pur se dichiaratamente di parte – è anche la ricostruzione del capitolo introduttivo di Siliato 2008.

5. Intento della direttiva era che tutti i paesi comunitari avessero una legislazione minima di base in materia di telecomunicazioni, con particolare attenzione ai temi del pluralismo, della libertà dell'informazione televisiva, della libera circolazione delle trasmissioni nel territorio comunitario. Particolare attenzione vi è dedicata anche alla tutela delle opere originali prodotte, nel settore radiotelevisivo, dai paesi europei.

mento dell'esercizio delle attività televisive, che aggiornava la 552/1989, e il d.lgs. 44/2010 che della direttiva del 2007 recepiva le indicazioni.

Nel 1975, la legge di riforma della RAI aveva confermato il monopolio statale delle frequenze per le diffusions radiofoniche e televisive, affidato in concessione al servizio pubblico fin dall'avvio delle prime trasmissioni; ma solo un anno dopo la Corte costituzionale, con la sentenza 202/1976, segnava di fatto la fine di tale monopolio, legittimando le trasmissioni via etere a carattere privato in ambito locale. La corsa all'oro, cioè alla conquista delle frequenze, si scatenava immediatamente; le praterie dell'etere, subito paragonate a quelle del *far west*⁶, erano infatti un pascolo ricchissimo per spregiudicate politiche di *marketing*: nel decennio 1980-1990 gli investimenti pubblicitari nei *media* si quintuplicano, ma nel settore televisivo il rapporto è addirittura da 1 a 10: gli investimenti annui passano infatti da 333 miliardi (148 la RAI, 77 le reti private nazionali, 28 le reti estere) a 3.885 (1.133 RAI, 2.454 private, 6 estere).

Due questioni s'impongono immediatamente all'attenzione: la disparità tra le nuove emittenti private e il concessionario del servizio pubblico, la RAI, che conservava il monopolio delle trasmissioni su scala nazionale⁷; e il problema della salvaguardia del pluralismo. In assenza di interventi legislativi espliciti, le emittenti private locali, con in testa le tre reti Fininvest, occupavano – anche prima di aver ottenuto la necessaria

6. Al par. 12 della sentenza c. cost. 826/1988 si parla esplicitamente di «invasione dell'etere»: «Il vuoto legislativo, protrattosi per un notevole periodo di tempo, ha oggettivamente favorito il proliferare incontrollato dell'emittenza privata che – senza richiedere la <previa> autorizzazione pur ritenuta necessaria da questa Corte, seguita in ciò dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato – procedeva ad un'invasione dell'etere, sconfinando anche in bande assegnate ad altri utilizzatori».

7. La questione spinosissima del monopolio RAI e della sua anomalia rispetto ai principi liberisti della concorrenza comincia a essere timidamente risolta solo con la legge Mammi e poi con quella Maccanico secondo Frignani 2006, pp. 242-243; per un *excursus* storico sulla fase anteriore a quest'ultimo intervento legislativo, cfr. Frignani, Rossi 1997; un quadro aggiornato e più ampio in Troiano 2006.

autorizzazione⁸ – le frequenze rese disponibili dalla liberalizzazione e aggiravano il vincolo del divieto di diffusione su scala nazionale mediante il meccanismo dell'*interconnessione* (il termine è già usato nella sentenza c. cost. 826/1988), cioè accordandosi (con quella che in diritto societario si definirebbe un'*intesa* o, all'inglese, una *syndication*)⁹ nel trasmettere contemporaneamente programmi identici preregistrati¹⁰. A séguito dell'oscuramento imposto alle reti Fininvest da alcune preture, il governo presieduto da Bettino Craxi fa approvare in fretta e furia il d.l. 807/1984, poi convertito nella l. 10/1985, che legittima temporaneamente lo *status quo* in previsione di una complessiva legge di riforma. Proprio sulla natura provvisoria di questi interventi legislativi si poggia la sentenza della Corte costituzionale 826/1988: quest'ultima riserva ampio spazio alla definizione di *pluralismo interno* («apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose») e *pluralismo esterno* («possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o pochi»)¹¹; insiste poi sull'urgente necessità «dell'adozione di

8. La sentenza c. cost. 466/2002 parla di «occupazione di fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e autorizzazioni)».

9. Su questo anglicismo, spesso storpiato nella stampa in *syndacation*, cfr. Giovanardi, Gualdo, Coco 2008, pp. 391-392 (la voce è stata curata da C. Giovanardi). Nei quotidiani degli anni '70 e '80 del secolo scorso *syndication* è stato spesso tradotto con *consorzio* (del tutto marginale la presenza dell'adattamento *sindacazione*), che è in effetti il termine usato nella normativa (l. Mammi, art. 18.1, l. Maccanico, art. 3.3 lett. a). Di «consorzi ovvero intese» parla la l. 66/2001, art. 2-bis.1, e anche la Gasparri, art. 8.4 ricorre a entrambi i termini: «sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio». Per una trattazione più tecnica dell'argomento, pur se orientata a discriminare tra questioni di diritto della regolazione e tutela della libera concorrenza, cfr. Frignani 2006, p. 263-264.

10. Cfr. Troiano 2006, p. 42.

11. Cfr. oltre, pp. 31-33, la suddivisione in *operatori di rete*, *fornitori di contenuti* e *prestatori di servizi*.

una idonea disciplina che – definendo l’ambito locale e fissando i criteri per l’assegnazione delle frequenze e per il rilascio delle indispensabili autorizzazioni – armonizzi l’esercizio dell’iniziativa privata con le esigenze del servizio pubblico nazionale»; infine, pur riconoscendo che la l. 10/1985 consentiva di fatto la prosecuzione dell’attività di trasmissione nazionale da parte delle emittenti private «senza [...] dettare alcuna misura anti-trust», respinge le questioni di legittimità costituzionale che le erano state sottoposte a proposito della legge.

In questa prima fase di transizione si colloca la direttiva CE 552/1989, nota anche come *Télévision sans frontières*, volta ad armonizzare in ambito comunitario la gestione dei servizi dei *media* audiovisivi¹². È uno dei primi interventi organici europei; dal 1989 in avanti, pur con ambiguità e incertezze (e spesso, come è stato osservato, in un regime configurabile come di *soft law*)¹³, la pressione degli organismi comunitari sul legislatore nazionale si farà sempre più insistente e cogente.

L’intervento legislativo auspicato dalla sentenza 826/1988 arriverà solo nel 1990, ancora in circostanze turbolente e con effetti traumatici¹⁴: invece di porre un freno a piccole e grandi scorriere, la legge Mammi sancisce definitivamente il duopolio Rai-Fininvest nel sistema televisivo. Nel testo appare subito particolarmente controversa la definizione dell’assegnazione delle frequenze: l’art. 15.4 stabilisce infatti che «le concessioni a un singolo soggetto [...] non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione

12. La normativa comunitaria *transfrontaliera* (l’aggettivo è usato nelle stesse direttive CE ed è accolto anche dai giuristi italiani), sarà aggiornata una prima volta nel 1997 con la dir. CE 36/1997 e poi radicalmente ripensata dieci anni dopo, alla luce delle evoluzioni tecnologiche, con la dir. CE 65/2008. Cfr. Caggiano 2006 e Zaccaria, Valastro 2010, pp. ix e 290 e ss. Le *trasmissioni transfrontaliere* sono oggetto dell’art. 36 del Testo Unico.

13. Cfr., criticamente, Frignani 2006, pp. 250-251; sul termine *soft law* mi permetto di rinviare a Gualdo 2011b, pp. 436-437.

14. È noto che l’approvazione della legge provocò l’uscita dal governo Andreotti di ben cinque ministri, appartenenti alla sinistra democristiana; cfr. Siliato 2008, p. 24.

e comunque il numero di tre» in un piano complessivo che prevedeva un tetto di 12, tre delle quali riservate alle reti pubbliche; tale formula apparve alla maggioranza degli osservatori come disegnata intorno al gruppo Fininvest e ben più indulgente verso le concentrazioni editoriali di quanto non fosse la legge 1981 n. 416 sulla stampa, ancora in vigore, che proibiva a chiunque di possedere più del 20% delle testate esistenti¹⁵. Solo la l. 249/1997 promossa dall'allora ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni Antonio Maccanico interveniva – tra l'altro – per uguagliare alla disciplina della stampa il limite al possesso di concessioni televisive, portandolo al 20%, ma attribuiva il compito di stabilire la data di entrata in vigore delle norme – dopo una fase transitoria – all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), istituita dalla stessa legge 249¹⁶. L'indugio nell'applicazione dei nuovi limiti rese necessario un nuovo intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza 466/2002 fissava al 31 dicembre 2003 il termine massimo per il mantenimento delle reti televisive in posizione di violazione delle norme antitrust, prefigurando comunque una soluzione legata al «diverso futuro assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo della tecnica di *trasmissione digitale terrestre*, con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili» (corsivo mio). Da un lato, pertanto, la Consulta metteva il gruppo Mediaset alle strette, in particolare sull'annosa questione

15. Con la sentenza 420/1994 la Corte costituzionale dichiarava incostituzionale quel punto della l. Mammi (poiché un singolo soggetto, possedendo contemporaneamente tre reti televisive, violava l'art. 21 della Costituzione), e sottolineava l'insensatezza di un diverso trattamento della televisione rispetto alla stampa; cfr. Zaccaria 2004, pp. 84-87. Critico nei confronti della Consulta, che in quella sentenza si sarebbe *avventurata* «nell'evocare norme antitrust, denunciando però la scarsa familiarità con le stesse», è invece Frignani 2006, p. 244; lo studioso è tagliente anche su quella che definisce ironicamente la «magia della quota del 20%»: a suo parere, la scelta di adeguare la disciplina delle concessioni televisive a quella della stampa è una «scelta politica [...] che] non può essere oggetto di scrutinio di "costituzionalità" fino a quando non venga dimostrato perché il 25% è lesivo del pluralismo ed invece il 20% non lo è» (ivi, p. 277).

16. Sulla base di tale disposizione, Rete4 avrebbe dovuto cedere le frequenze occupate e spostare le proprie trasmissioni sul satellite; cfr. anche oltre, n. 42.